

# NEWS

## IL DL 18/2016 E LE ALTRE MISURE BANCARIE



Inizierà oggi alla Camera dei Deputati la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18: *“Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”*.

Nell'ambito delle succitate misure sono stati introdotti altri interventi in materia bancaria, tra cui:

- la modifica dell'art.120 del Testo unico bancario circa le modalità e i criteri del calcolo degli interessi bancari volto a **vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo)**;

- disposizioni in materia di assegni bancari ed il **rifiuto del pagamento di un assegno** non più solo elettronico;

- l'effetto liberatorio dei pagamenti delle **sanzioni amministrative pecuniarie** del Codice della strada, effettuati con strumenti diversi dal contante e dal conto corrente postale.

Per quanto concerne l'annoso problema dell'**anatocismo** si chiarisce che il conteggio degli interessi non può essere inferiore all'anno e cioè effettuato al 31 dicembre di ogni anno ovvero al termine del rapporto, applicandosi tale periodicità non solo ai conti correnti, ma anche ai conti di pagamento. **Si vieta, quindi, la capitalizzazione infra-annuale degli interessi.**

Gli interessi debitori maturati, inoltre, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora (art.1224 c.c.) e devono essere **calcolati, esclusivamente, sulla sorte capitale.**

La norma vale, anche, per i finanziamenti mediante carte di credito (revolving).

Per le **aperture di credito in conto corrente e in conto di pagamento e per gli sconfinamenti**, sia per assenza di fido sia per superamento dello stesso, gli interessi debitori saranno conteggiati al 31 dicembre di ogni anno ed esigibili il 1° marzo dell'anno successivo.

### LE ALTRE MISURE BANCARIE

Con il ddl di conversione in legge del decreto- legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante *“Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”*, approvato in sede referente (Atto Camera: 3606-A), vengono introdotte **altre misure in materia bancaria.**

Una modifica all'art. 120 del D.Lgs. n. 385 del 1993 - TUB attinente le modalità e i criteri del calcolo degli interessi bancari per vietare il meccanismo di **capitalizzazione degli interessi (anatocismo)**.

**Il rifiuto di pagamento di un assegno**, da parte di banche o degli intermediari finanziari, per tutte le tipologie di assegni bancari, non elettronici.

Un'interpretazione autentica per i pagamenti delle **sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta**, previste dall'art. 202 del Nuovo Codice della strada, effettuati con mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale. L'effetto liberatorio si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento.



**IL DL 18/2016 E LE ALTRE MISURE BANCARIE**

Si vuole consentire, così, al debitore di avere a disposizione un periodo di tempo per poter saldare il debito derivante dagli interessi, **evitando di risultare inadempiente**.

Il cliente, inoltre, potrà autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto dal 1° marzo dell'anno successivo ovvero in caso di chiusura del contratto e la somma addebitata sarà considerata come sorte capitale. Pertanto, se i soldi nel conto su cui è stato autorizzato il pagamento degli interessi fossero insufficienti, la somma dovuta quale sorte capitale, riprenderà a produrre interessi con una **contabilizzazione separata**.

In tema di **anatocismo**, infatti, la giurisprudenza risulta ancora contrastante, dopo il precedente intervento con la Legge di Stabilità 2014 sull'art. 120 del TUB. Alcuni Giudici affermano che l'anatocismo bancario è stato eliminato con il suddetto intervento, senza dover attendere le disposizioni attuative del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR); altri, invece, che la norma non possa essere considerata operativa prima dell'emanazione di dette disposizioni attuative.

In materia di **assegni bancari**, si modificano le modalità di rifiuto del pagamento, limitate sino ad oggi agli assegni elettronici. Il rifiuto del pagamento **per tutte le tipologie di assegni** potrà essere constatato, oltre che con atto autentico (protesto) o con dichiarazione scritta del trattario sull'assegno bancario, anche con **dichiarazione della Banca d'Italia richiesta dalle banche o dagli intermediari finanziari** che si avvalgono dei sistemi di pagamento da essa gestiti.

Infine, la norma interviene in materia di pagamenti delle **sanzioni amministrative pecuniarie in misura ridotta** di cui all'art.202 del Nuovo Codice della Strada, effettuati **con mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale**. Si stabilisce che varrà come effetto liberatorio del pagamento stesso, l'accredito a favore dell'amministrazione che avviene **entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento**, equiparando il pagamento in contante o a mezzo di versamento postale ad altre forme di pagamento (**bonifico in conto corrente o altro pagamento elettronico**).

